

(N. 2033-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori AZARA, AMADEO, MINIO, RAFFEINER e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1957

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1957

Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con l'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (riguardante norme integrative sulla perequazione tributaria), il Governo fu delegato, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati, ad emanare testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali, nonché le norme sulla riscossione, eliminando le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 15 gennaio 1951, n. 25, e nella legge 5 gennaio 1956, n. 1, apportando, oltre

alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri:

1) adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi;

2) perfezionamento delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi.

Malgrado le difficoltà che tale complesso e ponderoso lavoro comportava, il Ministero

delle finanze ha già presentato alla Commissione consultiva parlamentare lo schema del testo unico riguardante le disposizioni generali e la parte normativa delle imposte dirette. Resta ora da terminare il lavoro relativo al testo unico riguardante le sanzioni e le norme sulla riscossione.

I senatori che fanno parte della Commissione consultiva parlamentare, giustamente preoccupati dell'imminenza della scadenza del termine (27 luglio prossimo venturo) dei 18 mesi dall'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1956, n. 1, hanno preso l'iniziativa di chiedere al Parlamento un congruo periodo

di proroga che li metta in grado di compiere con la necessaria ponderazione ed oculatezza l'esame di un testo di legge la cui importanza non può sfuggire ad alcuno.

La 5^a Commissione permanente, rendendosi perfettamente conto delle ragioni suddette e preoccupata che siano evitate eventuali conseguenze negative derivanti da una affrettata conclusione dei lavori, ha ritenuto opportuno, all'unanimità, concedere la proroga richiesta fino al 31 dicembre 1957 e pertanto vi invita ad approvare il relativo disegno di legge.

CENINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette è prorogato al 31 dicembre 1957.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.